

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 185/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 24 gennaio 2014,
ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. REAL SENISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2016 INFLITTA AL CALC. MARCELLI MORENO SEGUITO GARA REAL SENISE/CASTELLUCCIO DEL 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 47 dell'11.12.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Real Senise di Senise (Potenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.3.2014 INFLITTA AL SIG. SCHENARDI MARCO SEGUITO GARA GUALDO CASACASTALDA/VOLUNTAS CALCIO SPOLETO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. LATTE DOLCE CALCIO AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SEGUITO GARA LATTE DOLCE CALCIO/N.SANTA MARIA DELLE MOLE MARINO DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 70 del 30.12.2013)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Latte Dolce Calcio di Sassari, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Ordinanza Istruttoria

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.C.D. GIOVANI FUCECCHIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AI SIGG.RI GIOVANNELLI FABIO E CIURLI FABRIZIO;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 4626/1110PF09-10/SP/BLP DEL 22.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 7.11.2013)**

La C.G.F. dispone rimettersi gli atti alla Procura Federale invitandola ad effettuare gli opportuni accertamenti in ordine a quanto rappresentato dal sig. Riccio Angelo nella lettera 25.11.2013.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO CALC. CIANO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 14.11.2016 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GENERAZIONE FORMIA/REAL FORMIA DEL 10.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ciano Nicola. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S. MACERATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ACCONCIA ALESSANDRO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, NARNESE/MACERATESE DEL 04.01.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 48 del 08.01.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Maceratese di Macerata. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA A PORTE CHIUSE,**
- **AMMENDA DI € 2.000,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA OLGINATESE/CALCIO LECCO DEL 5.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 08.01.2014)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 s.r.l. di Lecco, annulla la sanzione della disputa di 1 gara a porte chiuse e ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassareclamo.

8. RICORSO VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIANCHI FABIO SEGUITO GARA MATELICA CALCIO/VIS PESARO 1898 DEL 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Vis Pesaro 1898 a.r.l. di Pesaro. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 24 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete